



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO ASSENSO

Tar Sicilia, Sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506: autorizzazione paesaggistica – effetti del silenzio della Sovrintendenza – art. 17-bis Legge 241/1990

Il Giudice Amministrativo aderisce all'orientamento giurisprudenziale che afferma, non solo, l'applicabilità astratta, ma anche l'applicabilità concreta – e necessaria – del silenzio-assenso orizzontale di cui all'art. 17-bis della Legge 241/1990 anche all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del DLgs 42/2004). Tale orientamento, affermato a chiare lettere dal Consiglio di Stato con sentenza 8610/2023, attribuisce, quindi, all'inerzia del Ministero della Cultura nel rendere il suo parere (obbligatorio e vincolante) l'effetto del silenzio-assenso, con conseguente esaurimento del potere di esprimersi alla scadenza del termine (il parere tardivo, pertanto, risulta inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8 della Legge 241/1990).

Come a suo tempo il Consiglio di Stato, però, anche il TAR Sicilia sottolinea che residua in capo al Comune il potere/dovere di provvedere, ovvero riconosce che il silenzio-assenso applicato all'art. 146 del DLgs 42/2004 in virtù della "portata generale di tale nuovo paradigma" (l'art.17-bis) ha natura ed effetti diversi rispetto al silenzio-assenso espressamente previsto nel DPR 31/2017 per l'autorizzazione paesaggistica semplificata (e, comunque, frutto dell'art.17-bis): nell'autorizzazione semplificata, il silenzio del Ministero equivale ad assenso e il Comune "provvede in conformità", cioè è obbligato a rilasciare l'autorizzazione; nell'autorizzazione ordinaria, invece, il silenzio del MIC equivale ad assenso, ma pone in capo al Comune la responsabilità di provvedere ("provvede comunque").

Così il TAR Sicilia: *"l'assenso tacito formatosi sulle determinazioni della Soprintendenza non si estende alle autonome valutazioni dell'amministrazione comunale, che conserva il potere di valutare la compatibilità dell'intervento in relazione ai profili di propria competenza, non coperti dal silenzio"*.

L'assenso del Ministero, quindi, non ha ad oggetto l'intervento/progetto per cui è chiesta l'autorizzazione, bensì la proposta di provvedimento elaborata dal Comune e trasmessa alla Sovrintendenza per il parere.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202201293&nomeFile=202402506_01.html&subDir=Provvedimenti